

ACCORDO AZIENDALE SULL'USUFRUZIONE IN MODO CONTINUATO
DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DELLE FERIE, DEI PERMESSI
ORDINARI, DELLA BANCA DELLE ORE, NONCHÉ DEI PERMESSI PER
FESTIVITÀ SOPPRESSE E DI MODIFICA ALL'ACCORDO SINDACALE
SULL'ORARIO ELASTICO DEL PERSONALE IMPIEGATO E QUADRO

L'anno 2015, il giorno 18 del mese di giugno presso la sede Consortile del
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Tra:

il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, rappresentato da

Alessandro Folli
Laura Burzilleri
Roberto Coppola

E

la Rappresentanza Sindacale Unitaria, di seguito denominata "R.S.U.", composta
da:

Stefano De Martin, Fabio Taglioretti, Emiliano Soroldoni, Annalisa Cervio,
Nicolò Schirò, Gabriele Maggioni, assistiti da Giuseppe Rustioni per la Fai
Cisl, da Federica Cattaneo per la Flai Cgil e da Walter Montagnoli per la Flaica
Uniti-Cub

premesso che

- le OO.SS. e le R.S.U. consortili hanno formulato richiesta riguardante una miglior gestione della banca delle ore, delle ferie, dei permessi ordinari ex artt. 84, 94 e 95 del CCNL del 25/03/2010 - 18/06/2013, nonché delle assenze per festività soppresse;
- è stata inoltre formulata richiesta per la possibilità di cumulo dell'elasticità giornaliera di entrata in servizio e relativa compensazione su base settimanale;
- che tali richieste sono state formalizzate in note redatte dalla parte sindacale, discusse in appositi incontri sindacali, sulle quali è stato trovato un accordo fra le parti;
- in data 17 Dicembre 2013 le parti, come sopra indicate, hanno sottoscritto un accordo aziendale che stabiliva, in via sperimentale per un anno, la possibilità di usufruire in modo continuato degli istituti contrattuali delle ferie, dei permessi ordinari, della banca delle ore e dei permessi per festività soppresse, oltre che



l'introduzione di alcune modifiche all'accordo sindacale sull'orario elastico del personale impiegato e quadro;

- le parti hanno sottoposto a verifica quanto stabilito in via sperimentale con il succitato accordo, fornendo un riscontro positivo;
- con ordine di servizio consortile del 5 Marzo 1997 prot. 1122 veniva stabilito, in deroga al CCNL, che il termine per il godimento delle ferie, della banca delle ore nonché dei permessi per festività soppresse non goduti nel corso dell'anno doveva essere il 30 Aprile dell'anno successivo (anziché il 30 Giugno);
- i recenti accordi biennali sul premio di risultato prevedevano di usufruire dei permessi residui entro il termine previsto dal CCNL, ovvero entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla maturazione dei permessi stessi;
- appare quindi opportuno revocare parzialmente quanto stabilito, in ultimo, con l'ordine di servizio sopra richiamato, circa il termine per usufruire dei permessi residui;
- risulta opportuno e necessario rendere definitive le pattuizioni stabilite con l'accordo aziendale del 17 Dicembre 2013;

tutto ciò premesso

tra le parti, come sopra costituite, si stipula il seguente accordo:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Utilizzo Istituti Contrattuali delle ferie, dei permessi ordinari e della banca delle ore, nonché delle assenze per festività soppresse:
 - a) Con riferimento agli art. 84, 94, 95 del vigente C.C.N.L. siglato il 25 marzo 2010 - 18/06/2013 che regolano la materia della banca delle ore, delle ferie annuali e dei permessi ordinari, fermo restando le condizioni per usufruire degli stessi indicate nei predetti articoli contrattuali, le parti stabiliscono quale condizione di miglior favore a quanto previsto dal quarto comma del citato art. 84 e dal secondo comma del già richiamato art. 95, la possibilità di usufruire in maniera continuata delle ferie, dei permessi ordinari e della banca delle ore. La suddetta possibilità di fruizione viene estesa anche ai permessi per festività soppresse.
 - b) In ragione di quanto sopra, il conteggio delle ferie, nonché dei permessi per festività soppresse, avverrà su base oraria ovvero ogni lavoratore avrà a disposizione un monte ore pari ai giorni spettanti (compresi i residui) e previsti dal CCNL moltiplicati per ore 7,6.
 - c) Per tutte le tipologie verranno mantenuti i monte ore separati e i relativi valori economici previsti dal CCNL.
 - d) Relativamente all'utilizzo del monte ore complessivo, si darà priorità ai permessi ordinari e, successivamente, alle festività soppresse.
 - e) A parziale revoca di quanto stabilito, in ultimo, con ordine di servizio consortile del 5 Marzo 1997 prot. 1122, si dà atto che il termine per il godimento delle ferie, della banca delle ore nonché dei permessi per festività soppresse non goduti nel corso dell'anno rimane quello fissato dal CCNL agli artt. 84 e 94 ovvero il 30 giugno dell'anno successivo.



3. Elasticità orario.

Il personale d'ufficio, al quale attualmente è data la possibilità di una gestione elastica dell'orario di lavoro su base giornaliera, ovvero entrata elastica nella fascia d'orario mattutina dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 14.00 con relativa compensazione nella stessa giornata durante la pausa pranzo o a fine giornata, in via definitiva, è data la possibilità di cumulo dell'elasticità giornaliera di entrata in servizio e relativa compensazione su base settimanale, fermo restando tutte le condizioni stabilite con la prima introduzione dell'elasticità oraria.

Il Consorzio provvederà in seguito, mediante specifica circolare, a comunicare la modalità operativa con cui gestire tale opzione.

4. Clausole finali.

L'accordo è introdotto in via definitiva. Ogni modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti.

Milano, li 18 giugno 2015

Per il Consorzio



Per le R.S.U./OO.SS.

